



**COMUNE DI MACERATA FELTRIA**  
*(Provincia di Pesaro e Urbino)*

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
I.R.P.E.F.**

Approvato con delibera di C.C. n 10 del 29.03.2019

**Indice:**

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 – Soggetto attivo

Articolo 3 – Soggetto passivo

Articolo 4 – Criteri di calcolo

Articolo 5 – Aliquote

Articolo 6 – Modalità di versamento

Articolo 7 - Esenzioni

Articolo 8 – Soggetti Responsabili

Articolo 9 – Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 10 - Efficacia

**Articolo 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3) e dall'52 del D.lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Articolo 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Macerata Feltria, ai sensi del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Macerata Feltria, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Articolo 4**  
**CRITERI DI CALCOLO**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Articolo 5**  
**ALIQUOTE**

1. L'aliquota per l'annualità 2019 è stabilita nella misura dello 0,75%.
2. La predetta aliquota diventa efficace dal momento della sua pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), ai sensi del Decreto Interministeriale 31 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per gli anni successivi tale aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti.

**Articolo 6**  
**MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 7**  
**ESENZIONI**

1. Nel rispetto degli equilibri generali di Bilancio, il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione, può prevedere delle soglie di esenzione nei confronti dei cittadini che posseggano specifiche situazioni reddituali.
2. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione sono interamente soggetti ad imposizione.
3. Per l'anno 2019 non si prevede alcuna soglia di esenzione.

**Articolo 8**  
**SOGGETTI RESPONSABILI**

1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso Responsabile del procedimento da lui stesso nominato.
2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Tributi coadiuvato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

**Articolo 9**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

**Articolo 10**  
**EFFICACIA**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2019